

STATUTO

**VIVERE INSIEME - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S. - E.T.S**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SCAFATI SA VIA DELLA
RESISTENZA 87

Numero REA: SA - 474830

Codice fiscale: 05801270652

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2019 - Statuto completo	2
--	---



D'Antonio Emilia

S T A T U T O

della Cooperativa sociale - O.N.L.U.S. - E.T.S.

"VIVERE INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.

- E.T.S."

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

"VIVERE INSIEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.

- E.T.S."

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha sede legale nel **Comune di Scafati (SA)**, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)**, ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del cod. civ. ha scopo mutualistico e ai sensi dell'art. 2521 - secondo comma del Cod. civ. può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 cod. civ. i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** tra la società ed i soci.

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico di offrire servizi socio - sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1 - legge 8 novembre 1991 n. 381 nonchè altre attività di cui alla lettera b) della medesima legge **protese all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.**

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento formulato a	
	norma delle leggi vigenti in materia con particolare riferi-	
	mento alla legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La cooperativa con riferimento ai requisiti ed interessi dei	
	soci ha per oggetto le seguenti attività:	
	- Organizzazione e gestione di servizi di assistenza domici-	
	liare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, a	
	ciclo diurno, residenziali o semi residenziali, a favore di	
	persone svantaggiate, immigrati, anziani, infermi o bisogno-	
	si, di portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e fa-	
	miglie in difficoltà;	
	- Azione di supporto e di accompagnamento in percorsi di in-	
	tegrazione rivolti a minori e famiglie multiproblematiche ;	
	- Inserimento lavorativo, formazione e orientamento profes-	
	sionale rivolto a soggetti svantaggiati;	
	- Attività di accoglienza, sostegno ed integrazione a perso-	
	ne immigrate ;	
	- Attività di assistenza socio - sanitaria integrata per la	
	realizzazione di progetti terapeutici e riabilitativi perso-	
	nalizzati mediante la gestione e/o di gruppi, comunità, cen-	
	tri diurni polifunzionali rivolti a minori a rischio, tossi-	
	codipendenti e/o ex tossicodipendenti, ex detenuti, donne	
	sottratte alla prostituzione, esiliati politici, ragazze ma-	
	dri, disabili fisici, psichici, psichiatrici e sensoriali,	
	disabili deistituzionalizzati , soggetti con nuova cronicità	
	psichica e psichiatrica ;	
	- Gestione di centri di cura finalizzati al benessere fisico	
	e psichico della persona, comprensivo di acquisto e vendita	
	di prodotti specifici per la cura e il benessere della perso-	
	na;	
	- Interventi di sostegno e di supporto rivolti al migliora-	
	mento della qualità della vita di persone degenti e/o che vi-	
	vono situazioni di marginalità legata al proprio stato di sa-	
	lute;	
	- Attività di sostegno alla genitorialità ed ai ruoli fami-	
	liari e sociali;	
	- Attività di formazione, aggiornamento e qualificazione sia	
	dei soci della cooperativa, che di altri operatori nel campo	
	dei servizi alla persona;	
	- Attività di promozione della salute e della qualità della	
	vita (well being);	
	- Attività e gestione in proprio e/o su committenza di baby-	
	sitting , dogsitting , ludoteca , animazione sociale, cultura-	
	le, di comunità e di strada;	
	- Promozione e gestione di servizi di trasporto e di accompa-	
	gnamento per persone disabili;	
	- Attività di pulizia, lavanderia.	
	La Cooperativa deve essere retta dai principi della mutua-	
	lità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.	

	La cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto con enti pubblici e privati.	
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.12 della Legge n.127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n.49 e dell'art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'art. 3 comma 3° del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'art. 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:	
	compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e della quantità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4	
	Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.	

		Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano com-
		piuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o me-
		stieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e
		che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializza-
		zione professionale possano partecipare direttamente ai lavo-
		ri dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo eser-
		cizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti
		con la cooperativa.
		E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative
		concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto
		divieto, senza espresso consenso dell'Organo Amministrativo,
		di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.
		E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi
		tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario
		al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabi-
		liti dalla legge.
		Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro o-
		pera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novem-
		bre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può supera-
		re la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari
		sono iscritti in un apposita sezione del libro soci.
		Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11 della
		legge 8 novembre 1991, n.381 anche persone giuridiche pubbli-
		che o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento
		e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.
		Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività
		di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art.10) della
		legge 8 novembre 1991, n.381.
		Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio
		imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svol-
		gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto
		con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-
		ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici
		in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-
		riali.
		ARTICOLO 5
		Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare do-
		manda all'organo amministrativo indicando:
		a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,
		domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventua-
		le numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o
		altri Registri;
		b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo
		statuto della società nonché alle delibere già legalmente a-
		dottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.
		c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
		d) la dichiarazione, ai sensi dell'art.2528 del codice civi-
		le, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita
		annualmente dall'assemblea;
		e) l'indicazione della effettiva attività svolta, dell'even-

	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, in base all'esistenza o meno dei re-	
	quisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'ine-	
	sistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito	
	alla domanda ai sensi dell'art.2528 del codice civile e deve	
	entro 60 (sessanta) giorni motivare la eventuale deliberazio-	
	ne di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola al-	
	l'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia ac-	
	colta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, en-	
	tro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della sua prossima successiva convoca-	
	zione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'intere-	
	ssato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel li-	
	bro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annota-	
	ta nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente ab-	
	bia effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui impor-	
	to non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti consen-	
	titi dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art.2528 del codi-	
	ce civile con le modalità e per l'importo annualmente deter-	
	minati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavo-	
	ro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nel-	
	l'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	
	CAPO II	
	MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclu-	
	sione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio	
	defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	

	cio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni so-	
	ciali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del	
	socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art.2532 del	
	codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione in-	
	nanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio	
	cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art.2043 del codice civile, cagioni al-	
	la cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quel-	
	le della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimen-	
	tare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato sub-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizioni innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	

	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9	
	In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10	
	I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12	
	Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	

	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve iscri-	
	vere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per	
	diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere in-	
	feriore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del	
	codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge, lasciti, donazioni pervenute da ter-	
	zi.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del co-	
	dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i	
	soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	Qualora la società cooperativa ricorra a prestiti sociali,	
	essa è tenuta ad impegnare le somme raccolte in operazioni	
	strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto socia-	
	le. Alle somme versate ai soci non si applica l'art. 2467	
	C.C.. (art.1 commi 238-239 Legge 27.12.2017 n.205).	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI - FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14	
	Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'Organo Amministrativo;	
	- il Collegio Sindacale.	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15	
	Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo	
	assembleare.	

	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della	
	sede sociale o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante	
	dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo ammini-	
	strativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso	
	di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax	
	o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'in-	
	dirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti	
	dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se	
	nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo,	
	il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonchè la data dell'eventuale seconda convocazio-	
	ne, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convoca-	
	zione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla	
	sede sociale, purchè nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è valida-	
	mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parteci-	
	pano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli	
	amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o in-	
	formati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione	
	dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assem-	
	blea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventual-	
	mente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta	
	di essere stati tempestivamente informati della riunione e	
	di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale di-	
	chiarazione verrà conservata tra gli atti della società.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere con-	
	vocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convoca-	
	zione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni	
	previste al secondo comma dell'art.2364 del codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO	
	Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno	
	90 (novanta) giorni nel Libro soci ed ogni socio cooperatore	
	ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota	
	posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio	
	Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza	
	l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	

	COMPETENZE	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongo-	
	no alla loro approvazione.	
	All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:	
	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, dei sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni ;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;	
	l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo statuto;	
	n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul finanziamento della società;	
	p) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventua-	

	li diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno, deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dall'assemblea.	
	Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	ARTICOLO 17	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.	
	ARTICOLO 18	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.	

	L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo telefax o e-mail da spedire almeno due giorni	
	prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.	
	La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'art. 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio.	
	ARTICOLO 20	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	

	per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 21	
	La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.2409 - ter del Codice Civile.	
	ARTICOLO 22	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23	
	In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio Sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies C.C.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, MUTUALITA' PREVALENTE, RISTORNI.	

	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.	
	ARTICOLO 25	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'art.2514 la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 26	
	In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità qui di seguito e dal Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinando- li:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	

	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costitutivo dall'assemblea e/o previsto per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 27	
	La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori , nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 28	
	La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 29	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	

	fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della	
	cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalen-	
	te sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 30	
	Il funzionamento della Cooperativa è disciplinato da un re-	
	golamento interno da compilarsi a cura dell'organo ammini-	
	strativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste dal presente statuto.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 31	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci	
	nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o	
	all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci	
	ovvero nei loro confronti, purchè compromettibili, verranno	
	deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tri-	
	bunale di Salerno.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbliga-	
	torio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria	
	dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti	
	spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, en-	
	tro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di re-	
	cesso ai sensi del precedente art. 7.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
	ARTICOLO 32	
	Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le	
	vigenti disposizioni di legge.	
	Firmato: Oriano Enza - Mafalda Schettino - Nicoletta Murano	
	- Notaio Emilia D'Antonio - Sigillo.	

18 di 18